

STATUTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI COMUNICATORI C.U.I.
COMUNICAZIONE UMANA INTERATTIVA

NORME GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – LOGO

- a. E' costituita la libera Associazione Professionale Professionisti Comunicatori in Comunicazione Umana Interattiva in forma abbreviata C.U.I.;
- b. La sua durata è illimitata e non ha scopo di lucro;
- c. Ha sede a Chianciano (SI) e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero. La variazione della sede, nell'ambito territoriale della regione Toscana, non è considerarsi variazione dello Statuto sociale.
- d. L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
- e. L'Associazione Professionisti Comunicatori C.U.I. è proprietaria del simbolo raffigurato che contraddistingue il logo e delle sue eventuali successive elaborazioni del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché permane il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro i quali esercitano la Professione di Comunicatori C.U.I., intesi come quei soggetti esperti della disciplina che sono in grado di esercitare la professione valorizzando le risorse di ogni individuo in diversi ambiti di applicazione, favorendone il benessere e promuovendo sani stili di vita.

L'associazione ha il precipuo scopo di promuovere, tutelare, vigilare sull'attività del Professionista Comunicatore C.U.I. nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti agevolando il rispetto delle regole deontologiche che verranno sancite in un apposito codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 Gennaio 2013 n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Gennaio 2013,n.22) che disciplina le Professioni non regolamentate.

L'Associazione aderisce alla Confassolistiche - Confederazione Europea Associazioni Professionali Olistiche.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione svolgerà attività di studio, ricerca e promuoverà, anche attraverso specifiche iniziative, l'aggiornamento e la formazione permanente dei propri associati nonché di quanti desiderino perfezionare le proprie conoscenze, abilità e competenze.

L'associazione si propone di:

- a. promuovere, tutelare, vigilare e favorire l'attività del Comunicatore C.U.I.
- b. Valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti garantendo il rispetto delle regole deontologiche, che verranno sancite in un apposito codice di condotta, in ossequio a quanto disposto dalla legge 4/2013.
- c. Promuovere il riconoscimento, la valorizzazione della professione di Comunicatore C.U.I. in tutte le sue declinazioni (docente, operatore, esperto della formazione, tutor, ecc).
- d. Promuovere la formazione permanente dei propri associati avvalendosi delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92, e in riferimento D. Lgs del 16 gennaio 2013, n. 13.
- e. Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento a garanzia del cittadino consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge 4/2013.
- f. Rilasciare ai propri iscritti l'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari a partecipare alle attività associative; al rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 Legge 4/2013.
- g. Realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri iscritti, riservandosi di attivare le procedure per la "certificazione di conformità a norme tecniche UNI" di cui l'art.9 della Legge 4/2013; l'associazione si riserva

secondo quanto previsto dall'art.4 comma 3 Legge 4/2013, di promuovere la costituzione di un comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti Comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

- h. Istituire un Comitato Tecnico Scientifico dedicato alla formazione permanente degli iscritti;
- i. Promuovere il rispetto della deontologia professionale attraverso un codice di condotta, prevedendo sanzioni graduate in relazione delle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art.5 comma 2 lettera a. Legge 4/2013;
- j. Svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito Istituzionale, in particolar modo a titolo indicativo ma non esaustivo, presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il riconoscimento della professione secondo il D. Lgs. 206/2007 art. 26, presso UNI per la normazione della professione, presso gli Organi di Certificazione accreditati Accredia.
- k. Tutelare la professionalità e la dignità dei propri associati;
- l. Realizzare e gestire il Registro dei Professionisti iscritti, ai sensi dell'art.5 comma 2 lettera b. - Legge 4/2013.
- m. Autorizzare gli iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 4/2013.
- n. Fornire consulenza culturale, tecnica, scientifica sui programmi di cui l'oggetto sociale, a livello nazionale, europeo, internazionale per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato.
- o. Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale.
- p. Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico e di ricerca.
- q. Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche etc, per la diffusione degli scopi istituzionali.
- r. Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione, pubblicazione di dispense, libri, testi, cd audio e video, pubblicazioni periodiche, indagini ricerche, studi di bibliografie ecc..

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà inoltre:

- s. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché con altre associazioni riconosciute e non riconosciute, sociali e/o sportive, al fine di promuovere le attività associative;
- t. Partecipare, in modo autonomo e/o insieme a realtà pubbliche e/o private, ad attività di progetti nazionali, europei, internazionali, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti e/o imprese, anche societarie.
- u. Aderire e collaborare con enti pubblici e privati locali, nazionali o internazionali con i quali riterrà utile avere collegamenti e/o che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto.
- v. Promuovere e tutelare lo sviluppo del patrimonio autonomo, culturale e didattico del Professionista Comunicatore C.U.I. e delle singole caratteristiche, inteso come complesso originale ed autonomo di metodo, tecniche e didattica.
- w. Definire, rappresentare e tutelare la figura del Docente in Comunicazione Umana Interattiva identificato come soggetto depositario di conoscenze, saperi e competenze connesse alla capacità di fornire all'utenza interessata un'adeguata formazione nella tecnica.

ART.3 – SOCI

I Soci Comunicatori C.U.I. si distinguono in: A) Ordinari Operatori – B) Ordinari Docenti - C) Onorari – D) Sostenitori

A. ORDINARI OPERATORI:

1. Operatori non Attestati, sono coloro che in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e dal regolamento, non hanno superato l'apposito esame e sono inseriti nell'apposito registro del Comunicatore C.U.I. e pubblicati sul sito. Per i Candidati non ancora in possesso dei requisiti formativi, potrà essere disposto il completamento della formazione attraverso corsi ad hoc.

1. Operatori Attestati, sono coloro che in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e dal regolamento, hanno superato l'apposito esame e sono inseriti nel registro del Comunicatore C.U.I. e pubblicati sul sito

B. ORDINARI DOCENTI:

1. Docenti Attestati sono i Soci Professionisti Attestati in possesso dei requisiti di formazione per gli insegnanti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento e che hanno superato l'esame, sono inseriti nell'apposito Registro dei Comunicatori C.U.I. e pubblicati sul sito. Possono essere iscritti alle rispettive categorie di Soci anche operatori italiani e stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli del Comunicatore C.U.I. per Operatori e Docenti.

C. ONORARI:

sono persone fisiche o giuridiche che per particolari meriti o considerazioni siano ritenute idonee a dare lustro all'Associazione Professionisti Comunicatori C.U.I. dal Consiglio Direttivo. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto a voto.

D. SOSTENITORI

sono persone fisiche, enti, istituti pubblici e privati, associazioni che con apporti economici, lasciti, donazioni, consentono il perseguimento degli scopi istituzionali. Hanno formale rapporto di appartenenza all'Associazione le persone fisiche che richiedono di associarsi ad essa secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo.

I requisiti qualificanti per l'ammissione all'associazione sono:

- a. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell'Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
- b. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c. di aver conseguito almeno il diploma di scuola media e/o titolo di equiparazione previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento all'estero.
- d. di essere in possesso dei titoli e/o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della Professione di Comunicatori C.U.I. secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e. di esercitare o voler esercitare in via principale ancorché non esclusiva, la professione di Comunicatori C.U.I.
- f. di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento
- g. Non possono ottenere l'ammissione coloro che hanno riportato condanne o pene che, a norma dello Statuto o dell'emanando Codice di Condotta, comporterebbero la radiazione.
- h. Tutti i dati forniti dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196.
- i. L'iscrizione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota annua stabilita dallo stesso Consiglio;
- j. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda, si intende che essa è stata accolta con decorrenza dal giorno dell'inoltro della domanda stessa.

Il rapporto instauratosi per effetto dell'iscrizione cessa per:

1. Recesso
2. Mancato rinnovo annuale
3. Revoca dell'iscrizione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerlo
4. Radiazione/espulsione comminata dagli organi di giustizia interna

Fatta eccezione per la radiazione o l'espulsione, il provvedimento che sancisce la cessazione del rapporto associativo è adottato dal Consiglio Direttivo.

La radiazione/espulsione può essere dichiarata dall'Assemblea, su richiesta del Consiglio dei Probiviri, per gravi violazioni a quanto disposto agli artt.3-4-5 nonché per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità o lo spirito dell'associazione e nei confronti dei soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme, i regolamenti e i deliberati che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione.

Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In ogni caso di cessazione il Socio deve provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'associazione ed agli altri iscritti.

ART.4 – OBBLIGHI E DIRITTI

1. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il codice etico deontologico, i deliberati e le decisioni degli organi dell'Associazione.
2. Gli iscritti devono annualmente provvedere al rinnovo dell'iscrizione

I Soci hanno diritto a:

- a. partecipare alle Assemblee dei soci.
- b. partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'Associazione, in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.

ART. 5 – REQUISITI

1. Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite ad eccezione di quelle del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei Conti Unico o del Collegio dei Revisori Legali; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione sarà stabilito dall'assemblea dei soci.
2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dei successivi articoli relativi alle assemblee.
3. L'elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Maggiore età;
 - b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pena che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - c. Non fare uso di sostanze metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche e psichiche;
 - d. Essere soci dell'associazione.
4. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.
5. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione Professionisti Comunicatori C.U.I. o gli Enti cui la stessa aderisce.

ART.6 – ORGANI, ELENCIAZIONE

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori Legali
5. Il Collegio dei Probiviri

ART. 7 - DURATA DELLE CARICHE

Gli organi dell'Associazione ed i loro componenti eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica tre anni, salvo i casi di decadenza anticipata.

Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI, CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dei Soci è sovrana, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché in sessione elettiva ogni tre anni ed ha poteri deliberativi;
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, l'avviso deve indicare oltre agli argomenti da trattare anche il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione;
3. La convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica, a mezzo sito web, oppure a mezzo pubblicazione dell'avviso nella bacheca della sede centrale e nelle sedi secondarie.

ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno quattro quinti dei componenti il Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, l'avviso deve indicare oltre agli argomenti da trattare anche il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione;
3. L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata dal Vice Presidente quando siano trascorsi 120 giorni senza che la vacanza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione siano cessati nei termini previsti dall'art.17;
4. La convocazione deve essere effettuata entro 60 giorni successivi alla richiesta e celebrarsi nei successivi 30gg;
5. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria.

ART. 10 - COMPOSIZIONE

1. All'Assemblea ordinaria ed a quella Straordinaria partecipano tutti i soci con diritto di voto;
2. E' preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea.
3. Ogni socio può portare una sola delega.

ART. 11 - FUNZIONI

1. L'Assemblea dei Soci elegge:
 - a. il Presidente;
 - b. i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. il Revisore dei Conti Unico o Collegio dei Revisori dei Legali.
 - d. il Collegio dei Proviviri;
2. L'Assemblea elettiva approva la relazione sull'attività sociale presentata dal Presidente e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea annuale approva il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegate le relazioni dell'Organo di controllo.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto; sullo scioglimento dell'Ente e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Tutte le delibere approvate vengono affisse presso la sede centrale, nonché nelle sedi secondarie.

ART. 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea dei Soci è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà +1 degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 24 comma 3 del presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile; per le modifiche allo Statuto occorre una maggioranza deliberativa dei 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

ART.13 - PRESIDENTE - FUNZIONI

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e rappresenta legalmente l'Associazione.

1. Convoca e dirige il Consiglio Direttivo e ne firma i deliberati.
2. Convoca le Assemblee dei Soci nei modi prescritti dal presente Statuto.
3. Garantisce la corretta applicazione dei deliberati assunti dagli Organi dell'Ente.
4. Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.
5. In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari del Consiglio Direttivo, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile di quest'ultimo.
7. Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Associazione anche al fine di esercitare l'azione civile in sede penale.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO -COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di 3 membri fino ad un massimo di 7 ed è costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci e dal numero dei componenti disciplinati con delibera dall'Assemblea dei Soci; tra questi il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti la figura del Vice Presidente e del Segretario/Tesoriere.

2. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto il Revisore dei Conti Unico, i Proviviri.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di impossibilità dal Vice Presidente nominato.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra Assemblee sociali e/o in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino alla prima convocazione assembleare dei soci, i quali delibereranno sulla conferma oppure nomineranno nuovi consiglieri fino alla fine del mandato.

ART. 15 - FUNZIONI, CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Soci;
2. Elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti il Vice Presidente.
3. Nomina il Segretario/Tesoriere e la Commissione Verifica Poteri, i cui componenti non possono essere candidati alle cariche sociali qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva.
4. Modifica la sede legale e delibera l'apertura di sedi secondarie.
5. Assegna ai suoi componenti le eventuali deleghe operative.
6. Delibera in merito alle richieste d'iscrizione ed alla cessazione dello stesso.
7. Applica i deliberati espressi dall'Assemblea dei Soci.
8. Delibera, su proposta del Segretario/Tesoriere, in merito alla pianta organica del personale dipendente e agli eventuali rapporti con il personale esterno.
9. Nomina, su proposta del Presidente e del Vice Presidente, i componenti il Comitato Tecnico Scientifico.
10. Emanando e modifica il regolamento di cui all'art. 30.

ART. 16 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta è ritenuto necessario; deve essere convocato, in via straordinaria, su indicazione della maggioranza qualificata dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta tramite posta elettronica, sito web, oppure affissione della convocazione nella bacheca della sede centrale e nelle sedi secondarie con un preavviso di almeno 10 giorni; l'avviso deve indicare oltre agli argomenti all'ordine del giorno anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.
3. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo per le sue riunioni si avvale per la redazione dei verbali di un segretario appositamente nominato dagli stessi componenti, oppure dal Segretario-Tesoriere, qualora questi è presente e nominato.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE - ELEZIONI E FUNZIONI

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed ha il compito di svolgere le funzioni che il presente Statuto assegna al Presidente nei casi di vacanza o impedimento temporaneo.

ART. 18 - SEGRETARIO/ TESORIERE - NOMINA E FUNZIONI

1. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo;
2. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e alla redazione dei verbali.
3. E' responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Associazione;
4. Si occupa ed è responsabile della gestione del personale amministrativo, nonché della funzione amministrativa dell'Associazione;
5. Predispone e redige le bozze dei bilanci da sottoporre al C.D.

ART. 19 - REVISORE DEI CONTI UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI - ELEZIONE E FUNZIONI

1. Il Revisore dei Conti Unico è eletto dall'Assemblea dei Soci, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello statuto secondo le disposizioni del Codice Civile. Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti ed essere un professionista regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. Il Revisore dei Conti Unico riferisce

annualmente all'Assemblea dei Soci in merito alla gestione amministrativa dell'Ente. Il Revisore dei Conti Unico non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Associazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti Unico non viene meno in caso di decadenza degli altri organi. Per il proprio mandato viene riconosciuto un compenso che verrà determinato dall'Assemblea dei soci. Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia.

2. Il Collegio dei Revisori Legali, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti sempre dall'assemblea degli associati e scelti tra professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Il Presidente ed i membri dell'organo di controllo nominati rimangono in carica per lo stesso periodo disposto per il Consiglio Direttivo; nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'Assemblea, il Presidente del collegio provvederà a richiedere le nuove ammissioni attraverso l'assemblea dei soci. Al Collegio dei Revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predispone la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all'Assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì, all'Assemblea una relazione tecnico contabile sull'attività svolta dall'associazione. Altresì, l'organo di controllo in questione, come Revisore Unico, non cessa il proprio mandato in caso di dimissioni totali o della maggioranza del Consiglio Direttivo, ma il proprio Presidente deve provvedere alla convocazione di eventuale Assemblea dei Soci per procedere alle nomine.
3. Anche per l'organo collegiale spetta un compenso per l'incarico disposto dall'assemblea che durerà per tutto il mandato e deve essere riportato e rendicontato all'assemblea dei soci.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - ELEZIONE E FUNZIONI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci, ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento del presente Statuto, assicurando il diritto di difesa con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti.
2. Le sue decisioni devono essere motivate e sono inoppugnabili
3. Deve giudicare entro 30 giorni dal ricevimento della notizia di presunto illecito e per una sola volta può proporre la decisione per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 giorni. Può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Associazione, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 giorni. Le sue decisioni sono affisse nella sede dell'Associazione.
4. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche o assumere incarichi dall'associazione
5. Partecipano senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. I membri del Collegio dei Probiviri non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'associazione

ART. 21 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - FUNZIONI

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (in forma contratta CTS) è composto da un numero di componenti variabile, minimo 3, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, rappresentativi delle competenze che l'Associazione intende valorizzare e raggruppare.
2. Il CTS è presieduto dal Coordinatore Scientifico, nominato a maggioranza qualificata tra i propri componenti ed è responsabile dell'organizzazione scientifica e delle attività dell'organo.
3. Il CTS si occupa soprattutto della formazione degli associati e ha il compito di svolgere ricerche e studi, nonché di proporre iniziative di coinvolgimento

dell'associazione nei confronti del mondo scientifico, accademico, sportivo in ambito nazionale e internazionale.

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA - NOMINA E FUNZIONI DELEGATI PERIFERICI

Al fine di promuovere la conoscenza dell'Associazione e potenziarne la presenza e l'attività a livello locale il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, può nominare delegati periferici a livello Regionale, Provinciale e delle Città Metropolitane, che si occuperanno di sviluppare le attività associative sui territori di competenza.

ART 23 – PATRIMONIO – COSTITUZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione dei Professionisti Comunicatori C.U.I. è costituito:
 - a. Dai beni dell'associazione;
 - b. Dalle quote sociali;
 - c. Dall'eventuale contributo di enti pubblici e organizzazioni private;
 - d. Da eventuali donazioni e lasciti.
2. Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.
3. L'associazione si impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi di riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste.
5. L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un rendiconto economico e patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci. L'approvazione del consuntivo e preventivo avviene con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e per motivi di natura straordinaria non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Art. 24 - SCIoglimento

1. L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.
2. Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 degli aventi diritto a voto.
4. L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.25 – DURATA ANNO ASSOCIATIVO

L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 26 - ACCESSO AI LIBRI SOCIALI

I libri dell'Associazione sono visibili dai soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dagli uffici a spese del richiedente.

ART. 27 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Presidente, di componente il Consiglio Direttivo, di Componente del Collegio dei Revisori Legali, del Revisore Unico dei conti e di Membro del Collegio dei Provisori sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Associazione.

ART. 28 – DECADENZE E REINTEGRAZIONI

1. In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo si ha la decadenza immediata del Consiglio, quindi spetterà al Presidente espletare l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea che dovrà essere tenuta entro i 60 gg dalla data dell'evento. In caso di decadenza o dimissioni di tutto il Consiglio Direttivo l'onere di convocare l'Assemblea dei Soci deve essere espletato dal Presidente del Collegio dei Revisori Legali o dal Revisore Unico dei conti, sempre entro i termini di 60 giorni.
2. Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione.

ART. 29 – CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'associazione cessa:

- a. Per dimissioni;
- b. Per decadenza, a qualsiasi titolo dalla carica, o per la perdita della qualifica che ha determinato l'iscrizione medesima;
- c. Per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia.

ART. 30 - MODALITÀ PER LE MODIFICHE

1. Il presente Statuto può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi del Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, manda la modifica al Presidente per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere effettuata entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta giorni.

Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dal presente statuto e per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

ART. 31 - EMANAZIONE REGOLAMENTI COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo emana e modifica il Regolamento di attuazione delle norme di questo Statuto.

ART. 32 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti i soci.
2. I soci per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'associazione si impegnano a non adire Autorità esterne all'Associazione

ART. 33 CONCLUSIONI

Quanto non stabilito nel presente statuto si intendono valide le norme di Legge in materia.

“Letto confermato e sottoscritto”.

Chianciano 24 gennaio 2018